



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 DEL 13 DICEMBRE 2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA E REGIONALE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **tredici** del mese di **dicembre**, alle ore **17.45**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede il Dott. **Saverio Anghelone** nella sua qualità di vice Sindaco.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO		SI
ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO	SI	
NERI ARMANDO	SI	
NETO MATTIA FORTUNATA	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA		SI
MARINO GIUSEPPE	SI	
MARCIANO' ANGELA	SI	
QUATTRONE AGATA		SI
MURACA GIOVANNI	SI	

Assiste il vice Segretario Generale Avv. **Demetrio Barreca**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la disciplina del contenzioso tributario assume in questo periodo storico, caratterizzato da farraginose e continue modifiche all'assetto tributario locale, che minano fortemente la certezza del diritto, rilevante importanza nel regolamentare e sostanziare tutte quelle misure atte a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi di imposta;
- il Comune di Reggio Calabria ad oggi non è ancora dotato di un regolamento specifico che disciplini tale materia;
- l'attinenza alla gestione di tale disciplina è strettamente correlata al Settore Gestione Tributi ed Appalti che gestisce l'assetto tributario locale, e quindi anche alla società partecipata RE.G.E.S. s.p.a. cui è tutt'ora affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie comunali;

TENUTO CONTO CHE l'evoluzione della disciplina de qua richiede un approccio di carattere multidisciplinare e di carattere specialistico atto a razionalizzare la gestione del contenzioso, attuando ove possibile elementi deflattivi dello stesso;

ATTESO CHE tale disciplina debba essere razionalizzata con una gestione interna, efficiente, efficace e nel contempo economica che permetta l'imprescindibile difesa dell'Ente in sede processuale, nella fattispecie riguardo alla giurisdizione tributaria, correlata ai crismi della revisione e contenimento della spesa pubblica (c.s. spending review);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 65 del 19-04-2016 con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, una Unità di Progetto Intersettoriale denominata "Gestione Contenzioso Tributario";

DATO ATTO che con la medesima deliberazione venne demandato, tra l'altro, al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti la formulazione di uno schema di Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della struttura deputata alla gestione dei reclami/mediazioni tributari e per la disciplina delle modalità di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie per le cause relative al contenzioso tributario, prevedendo anche l'attribuzione dei compensi spettanti agli avvocati, riconosciuti come applicabili anche ai funzionari dell'Ente impositore, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo previsto, ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992;

RICHIAMATA la normativa di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 (recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 15, comma 2-sexies, in base al quale: *"Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"*;

DATO ATTO della necessità, stante le molteplici cause pendenti contro l'Ente, accumulate sia negli anni pregressi che nel corrente anno, di tutelarne gli imprescindibili interessi attraverso l'approvazione di un regolamento comunale sul contenzioso tributario;

VISTO l'art. 4, comma 3, del CCNL del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali del 5.10.2001, il quale stabilisce espressamente che la disciplina dell'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende, tra l'altro, le risorse correlate agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis (ora comma 2-sexies), nell'art.15 del D.Lgs.546/1992;

VISTO altresì l'art. 20, comma 2, del CCNL del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali del 22.2.2010, il quale prevede che in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite, tra cui rientrano, tra l'altro, le risorse correlate all'art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis (ora comma 2-sexies) e che l'ente definisce l'incidenza delle suddette erogazioni aggiuntive sull'ammontare della retribuzione di risultato sulla base dei criteri generali oggetto di previa concertazione sindacale, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 22.2.2006;

VISTO l'allegato Regolamento per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente innanzi alla Commissione Tributaria provinciale ed alla Commissione Tributaria Regionale;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Regolamento al fine imprescindibile di poter tutelare gli interessi dell'Ente in sede di contenzioso tributario, incentivando anche il personale allo scopo preposto e conseguendo risparmi di spesa in relazione alla mancata attribuzione di incarichi di difesa a professionisti esterni;

VISTI:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'attuale dotazione organica del personale dipendente;

- Il T.U.E.L. - D.lgs n. 267/2000;
- Il D.Lgs.n. 446/1997;
- La Legge n. 147/2013 - stabilità per l'anno 2014;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il D.M. n. 140/2012;
- Il D.M. n. 55/2014;
- Il D.Lgs. n.546/1992 e succ. mod. ed integ.
- Lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con il voto unanime e favorevole palesemente espresso dai presenti

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento comunale per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed alla Commissione Tributaria Regionale, che, distinto sotto la lettera "A", viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare altresì al medesimo Dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti l'adozione degli atti conseguenti e successivi, compreso l'invio del presente atto alle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti e dei dirigenti, allo scopo dell'espletamento delle necessarie procedure previste dai richiamati CCNL;

di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria la previsione di un apposito capitolo di spesa per la distribuzione delle spese liquidate a favore dell'ente impositore ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992, da corrispondere ai funzionari aventi diritto a seguito della riscossione delle predette spese dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché la costituzione un apposito fondo economale per la copertura delle spese vive (contributi unificati, diritti di copie, ecc.) da sostenere in corso di giudizio;

di dare atto che l'adozione della presente delibera non comporta impegno di spesa.


di porre in pubblicazione all'albo pretorio il presente atto come sopra approvato, nonché di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito internet dell'Ente.

di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti ed al Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza;


di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, palesemente espressa all'unanimità dei presenti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'urgenza dei successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE




N. 2385 Reg

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **18.04.2017** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **18.04.2017**


Il Messo Comunale



Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **18.04.2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **18.04.2017** al **03.05.2017**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **18.04.2017**


Il Segretario Generale



La presente deliberazione, in pubblicazione dal **18.04.2017**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **18.04.2017**

Il Segretario Generale





CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ED ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina le modalità di difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

AMBITO APPLICATIVO E SPENDING REVIEW

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti nella gestione della disciplina del contenzioso tributario nel Comune di Reggio Calabria, con la finalità primaria di tutelarne i diritti, gli interessi e di sostanziare i principi ed altresì di valorizzare le figure professionali interne al fine di realizzare una efficace revisione della spesa, in linea con le linee strategiche dell'Amministrazione di perseguire una strutturale e duratura "Spending review".
2. Spetta al dirigente del Settore cui compete la gestione dei tributi (in atto Settore Gestione Tributi ed Appalti) di sostanziare gli strumenti - in termini di proposte e/o accordi transattivi - di mediazione e/o di conciliazione, comunque deflattivi del contenzioso.

ART. 3

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

1. Ove gli strumenti deflattivi del contenzioso di cui all'art. 2 comma 2 non diano esito positivo o non ne ricorrano comunque i presupposti per farvi applicazione, a seguito di ricorso da parte del contribuente in Commissione Tributaria Provinciale o di appello in Commissione Tributaria Regionale (di seguito denominate CTP o CTR), spetta al Dirigente del Settore cui compete la gestione dei tributi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio.
2. Il Dirigente di cui al 1° comma esercita le proprie funzioni innanzi alle predette Commissioni tributarie relativamente al contenzioso in materia di fiscalità locale per i tributi comunali ICI-TASI-IMU-TARSU-TARES-TARI-TOSAP-ICP, restando escluse tutte le entrate non aventi natura tributaria per le quali non risulta essere competente il giudice tributario ed il cui contenzioso è attribuito integralmente alla gestione dell'Avvocatura Civica.
3. Il Dirigente di cui al comma 1, in considerazione dell'elevato numero di contenziosi attualmente pendenti presso le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, potrà, anche con provvedimento di carattere generale, delegare la rappresentanza del Comune di Reggio Calabria innanzi alle anzidette Commissioni Tributarie a funzionari dell'Ente, di regola inquadrati nella categoria D dell'ordinamento professionale, autorizzandoli a stare in giudizio nelle relative udienze in propria vece.
4. Il Dirigente di cui al comma 1:
 - 4.1 sovrintende all'organizzazione delle attività del Contenzioso Tributario, impartendo le necessarie ed opportune disposizioni organizzative ed adottando le relative determinazioni gestionali;
 - 4.2 sovrintende alla trattazione e gestione degli affari del contenzioso tributario;
 - 4.3 designa, tenendo conto della specifica esperienza e competenza maturata in particolari tributi, i funzionari in servizio presso il Settore Tributi e quelli facenti parte dell'Unità di progetto Intersettoriale di cui al successivo art. 6, cui delegare la rappresentanza del Comune di Reggio

Calabria innanzi alle anzidette Commissioni Tributarie per stare in giudizio nelle relative udienze; la designazione, tendenzialmente, deve garantire un'equa distribuzione del lavoro tra i funzionari incaricati;

- 4.4 assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo con l'attività legale dell'Avvocatura Civica, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché la collaborazione reciproca con gli avvocati dell'ente, ove necessaria e/o opportuna;
- 4.5 provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Settore e destinate, anche parzialmente, al Contenzioso Tributario;
- 4.6 presenta, su richiesta dei competenti Organi dell'Amministrazione, apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DELLA MACROAREA E DEL SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO



1. La funzione del Contenzioso Tributario è organizzata in una Macro-Area ed un Servizio.
2. Rientrano nella Macro-Area Contenzioso Tributario i seguenti procedimenti e funzioni:
 - 2.1 Gestione, rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie per i ricorsi introdotti alla data del 31 dicembre 2015 e ancora pendenti;
 - 2.2 Gestione dei ricorsi notificati dal 1 gennaio 2016, ai quali si applica l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro;
 - 2.3 Gestione delle procedure di conciliazione giudiziale di cui agli art. 48 e 48 bis del D. Lgs. n. 546/1992;
 - 2.4 Espressione di pareri sulle ragioni di opportunità e convenienza per l'Ente Comunale a proseguire o desistere dal giudizio;
 - 2.5 Coordinamento dell'attività di raccolta, tenuta e protocollazione, catalogazione del contenzioso tributario.
3. Alla gestione della Macro-area Contenzioso Tributario, sempre sotto la direzione del dirigente di cui al precedente art. 1, è preposta una Alta Professionalità o una Posizione Organizzativa, in possesso di laurea specialistica e appartenente alla cat. D dell'ordinamento professionale (CCNL 31.12.1999).
4. Il Dirigente di cui al precedente art. 1 potrà individuare, secondo le modalità contrattuali e nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 89, comma 6, e 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il dipendente cui attribuire l'incarico di Alta Professionalità / Posizione Organizzativa ovvero la responsabilità della Macro-Area Contenzioso Tributario.
5. L'individuazione del dipendente di cui al comma precedente, cui attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine alla gestione del contenzioso tributario, dovrà essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 5.1 possesso di comprovata esperienza e professionalità;
 - 5.2 possesso della necessaria competenza per potere assumere le specifiche responsabilità che si intendono conferire ed in particolare della competenza tecnica per l'espletamento dell'assistenza e della rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria;
 - 5.3 positiva valutazione dell'analoga attività eventualmente svolta negli anni pregressi, per la difesa dell'Ente dinanzi alle Commissioni Tributarie;
 - 5.4 possesso della capacità di creare un ambiente relazionale, esaminare in dettaglio i problemi, rispettare i tempi assegnati, lavorare per obiettivi, aggiornamento professionale, affrontare gli imprevisti, motivare i propri collaboratori, lavorare in autonomia ottimizzando l'impiego delle risorse.
6. Al dipendente individuato come Responsabile della Macroarea Contenzioso Tributario potranno essere attribuiti i seguenti compiti e funzioni, sempre sotto la supervisione del competente Dirigente:
 - 6.1 Gestione del contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciale e regionale, sottoscrivendo, per delega del dirigente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, gli atti di costituzione e gli altri atti che saranno prodotti in giudizio e rappresentando, sempre per delega del dirigente, l'Ente in udienza;

- 6.2 Costituzione nei giudizi di 1° e 2° grado dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale mediante la redazione e deposito delle controdeduzioni presso la cancelleria della CTP e della CTR;
 - 6.3 Potere di transigere, conciliare, chiamare in causa terzi e rinunciare agli atti;
 - 6.4 Proposizione delle impugnazioni delle sentenze di soccombenza dell'Ente nei giudizi di 1° grado mediante redazione e deposito dell'atto d'appello alla CTR;
 - 6.5 Espressione di pareri sulle ragioni di opportunità e convenienza per l'Amministrazione Comunale a proseguire e/o desistere dal giudizio;
 - 6.6 Cura dei rapporti con i responsabili del tributo, con le società affidatarie dell'accertamento e della riscossione dei tributi comunali (Re.G.E.S. s.p.a. ed Equitalia Riscossione s.p.a.), con l'Avvocatura Civica e con la cancelleria delle Commissioni tributarie, nell'ambito dei procedimenti di competenza;
 - 6.7 Cura dei rapporti con le controparti ai fini dell'eventuale conciliazione giudiziale delle liti;
 - 6.8 Cura e gestione delle procedure di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. 546/1992, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dall'Ente e in particolare:
 - adozione dei provvedimenti di accoglimento totale o parziale del ricorso/reclamo nei procedimenti di mediazione;
 - formulazione della proposta di mediazione;
 - adozione del provvedimento di diniego del ricorso/reclamo;
 - 6.9 Cura della gestione dei collegamenti telematici nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, utilizzando l'applicazione web "Telecontenzioso" che consente di visualizzare tutte le informazioni presenti nella banca dati delle Commissioni Tributarie, relativamente ai ricorsi/appelli di competenza e di accedere, in maniera puntuale, alle pronunce e comunicazioni d'interesse;
 - 6.10 Coordinamento dell'attività di raccolta, tenuta, protocollazione, catalogazione del contenzioso tributario, tenuta banca dati contenzioso e utilizzo, nel modo migliore, dei software gestionali in dotazione;
 - 6.11 Formulazione d'iniziativa e proposte, da sottoporre al Dirigente, rivolte a migliorare e semplificare l'organizzazione del servizio;
 - 6.12 Supporto al Dirigente in tutti i procedimenti ed adempimenti che ricadono nella competenza della Macroarea Contenzioso Tributario in attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati con i periodici: Documento Unico di Programmazione (DUP), Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione;
 - 6.13 Assunzione della qualità di responsabile di tutti i procedimenti sopra elencati, ai sensi dell'art. 6 della L 241/1990;
 - 6.14 Analisi dei problemi di funzionamento delle attività affidate ed evoluzione del contesto normativo, ambientale esterno e dell'utenza, rapportandosi in modo attivo e propositivo con il dirigente del settore e partecipando alla programmazione ed eventuale reimpostazione degli interventi;
 - 6.15 Collaborazione con il dirigente di settore nella definizione dei programmi operativi del settore stesso, nell'ambito della sua competenza;
 - 6.16 Organizzazione, direzione, coordinamento e controllo dell'attività del servizio cui è preposto per il raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati;
 - 6.17 Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal dirigente del settore;
 - 6.18 Controllo della qualità dei processi operativi rivolti all'erogazione dei servizi, verificando con assiduità l'efficienza e l'efficacia della struttura affidatagli e collaborando alle procedure del controllo di gestione;
 - 6.19 Istruttoria degli atti del dirigente di settore e predisposizione delle deliberazioni relative alle materie di competenza, con eventuale espressione del parere di regolarità tecnica, ove delegati dal dirigente di settore;
 - 6.20 Assunzione, a norma di legge, di autonome responsabilità di procedimento o subprocedimento.
7. Rientrano nel Servizio Contenzioso Tributario, costituente unità di secondo livello all'interno della Macroarea di cui al precedente comma 2, le attività di supporto ai procedimenti di cui al comma 2) e specificatamente:



- 7.1 Rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie per i ricorsi introdotti alla data del 31 dicembre 2015 e risultanti ancora pendenti;
- 7.2 Gestione dei ricorsi notificati dal 1 gennaio 2016, ai quali si applica l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992;
- 7.3 Gestione delle procedure di conciliazione giudiziale di cui agli artt. 48 e 48 bis del D. Lgs. n. 546/92.
8. Alla gestione del Servizio Contenzioso Tributario è preposto un dipendente dell'Ente in possesso di laurea specialistica e appartenente alla cat. D dell'ordinamento professionale (CCNL 31.12.1999).
9. Il Dirigente di cui al precedente art. 1 potrà individuare, secondo le modalità contrattuali e nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 89, comma 6, e 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il dipendente cui attribuire l'incarico di responsabile del Servizio Contenzioso Tributario.
10. Al Responsabile del Servizio Contenzioso Tributario possono essere affidati i seguenti compiti e funzioni:
- 10.1 Coadiuvare e supportare il Dirigente del Settore ed il Responsabile della Macro-Area Contenzioso Tributario nei procedimenti di cui al precedente comma 2 e, in particolare:
- nel coordinamento dell'attività di raccolta, tenuta, protocollazione, catalogazione del contenzioso tributario, tenuta banca dati contenzioso e utilizzo, nel modo migliore, dei software gestionali in dotazione;
 - nell'espressione di pareri sulle ragioni di opportunità e convenienza per l'Ente a proseguire o desistere dal giudizio instaurato presso le Commissioni Tributarie, su istanza del responsabile del tributo;
- 10.2 Rappresentanza dell'Ente, su delega del dirigente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, nelle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciale e Regionale;
11. Al Responsabile del Servizio Contenzioso, in mancanza di uno specifico funzionario, può essere affidata dal dirigente la responsabilità anche dei seguenti procedimenti:
- 7.4 Riconoscimento debiti fuori bilancio per la liquidazione delle spese di giudizio cui l'Ente è stato condannato nelle sentenze in materia tributaria e di canone idrico;
- 7.5 Procedure centralizzate d'insinuazione dei crediti tributari e patrimoniali del Comune nei passivi fallimentari dei debitori dell'Ente.
12. Ai responsabili della MacroArea e del Servizio Contenzioso Tributario si applicano le disposizioni e prerogative dell'art 49 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
13. Eventuali ulteriori attività non contemplate nei commi precedenti potranno essere assegnate dal Dirigente di volta in volta con apposito provvedimento.
14. Rimane impregiudicata la facoltà del competente dirigente di richiamare o avocare a sé la conduzione, anche parziale, dei procedimenti/attività affidati al responsabile della MacroArea e del Servizio Contenzioso Tributario.
15. Ai responsabili della MacroArea e del Servizio Contenzioso Tributario spetteranno la retribuzione o le indennità correlate allo specifico incarico secondo le previsioni organizzative definite dall'Ente nel rispetto dei criteri e delle disposizioni contrattuali vigenti.
16. Alla Macro-Area ed al Servizio Contenzioso Tributario è, altresì, assegnato personale amministrativo e tecnico con compiti propri e/o di supporto alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale.
17. Possono essere assegnati alla Macro-Area ed al Servizio Contenzioso Tributario, i dipendenti già presenti all'interno del Comune, anche mediante apposita procedura d'interpello, ovvero reclutati con apposito concorso o mediante mobilità esterna da altri Enti.



ART. 5

UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE

1. Per potenziare la gestione della rilevante mole del contenzioso tributario pendente, al 31.12.2015, presso le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, è stata costituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2016, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l'Unità di progetto Intersectoriale denominata "Gestione contenzioso tributario".
2. La predetta U.P.I., in conformità alle previsioni del succitato art. 18:
- a) ha come obiettivo quello di operare una ricognizione del contenzioso tributario pendente alla data del 31 dicembre 2015 presso il Settore Gestione Tributi ed Appalti e presso il Settore Sviluppo Economico e, conseguentemente, di curare la relativa costituzione, rappresentanza e difesa

dell'Ente dinanzi alle competenti Commissioni tributarie, provinciali e regionali, compresa anche l'eventuale fase di costituzione e/o resistenza nei giudizi d'appello avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali;

- b) è composta da funzionari di categoria D e da personale di supporto di cat. B e C del Settore Gestione Tributi ed Appalti, del Settore Avvocatura Civica, del Settore Sviluppo Economico e della Macrofunzione Politiche Comunitarie, del Settore Affari Generali, del Settore Polizia Municipale e del Servizio di Staff del Sindaco, nonché da funzionari e personale di altri Settori che il Dirigente responsabile dell'U.P.I. riterrà di dover coinvolgere per la specifica competenza in particolari materie, per il miglior perseguimento dell'obiettivo di cui alla lett. a);
 - c) ha la durata fino alla completa definizione del contenzioso di cui alla precedente lett. a);
 - d) è affidata alla gestione del dirigente del Settore Tributi, di concerto con il dirigente del Settore Avvocatura Civica;
 - e) opera in stretta sinergia con i responsabili dei Tributi e con la società REGES s.p.a., incaricata dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali;
 - f) si avvale, oltre che dell'attività della predetta RE.G.E.S. per quanto concerne l'istruttoria delle pratiche, anche della collaborazione del personale della RE.C.A.S.I. s.p.a. per l'elaborazione e la tenuta di un software gestionale finalizzato alla calendarizzazione e rispetto delle varie scadenze (notifiche ricorsi, termini di costituzione, udienze, ecc.).
3. Sono attribuiti al Dirigente del Settore Tributi, responsabile dell'U.P.I., i poteri di:
- 3.1 individuazione del personale facente parte dell'U.P.I., sentiti i dirigenti degli altri settori interessati;
 - 3.2 adozione degli atti organizzativi per l'attivazione ed il funzionamento dell'U.P.I., con facoltà di richiedere l'assegnazione, oltre che dell'idoneo personale, anche delle risorse strumentali e finanziarie, necessarie per garantire l'efficiente svolgimento delle attività dell'UPI ed il raggiungimento del risultato;
 - 3.3 coordinamento e collaborazione con le unità della struttura organizzativa dell'Ente, nonché con la RE.G.E.S. s.p.a. e con la RE.C.A.S.I. s.p.a..
4. Sono trasferite alla competenza del Settore Tributi anche il contenzioso tributario in materia di ICP e TOSAP, già affidato alla gestione del Settore Sviluppo Economico, ferma restando l'esigenza di far pervenire d parte di quest'ultimo, al responsabile del contenzioso tributario, la necessaria relazione istruttoria entro i termini assegnati dal Settore Tributi.
5. L'U.P.I. di cui al 1° comma potrà, laddove si presenti la necessità, supportare il responsabile della Macro-Area Contenzioso Tributario nelle procedure di reclamo/mediazione (e di susseguente contenzioso giudiziale) di particolare difficoltà o qualora ciò si renda necessario alla luce dell'aggravio di carico di lavoro segnalato dallo stesso responsabile.

ART. 6

RICORSO A PROFESSIONISTI ESTERNI

1. In relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità e al valore della controversia (per giudizi di importo superiore ad € 20.000,00), alla peculiare specializzazione della materia o ad un eccessivo carico di lavoro della Macro-Area Contenzioso Tributario, il competente Dirigente può affidare l'incarico a legali esterni, specialisti nel settore, conferendogli mandato ad litem.
2. Nei casi in cui si pone l'esigenza dell'apporto di un Consulente Tecnico di parte (C.T.P.), su segnalazione del Responsabile della Macro-Area Contenzioso Tributario e/o del Responsabile del Tributo, il Dirigente:
- 2.1 designerà il C.T.P. tra le risorse necessarie all'interno del proprio Settore;
 - 2.2 qualora non vi siano le competenze necessarie, o in caso di eccessivo carico di lavoro, formulerà ai Dirigenti degli altri Settori dell'Amministrazione comunale, la richiesta di nominare il C.T.P., tra i propri dipendenti;
 - 2.3 qualora non vi siano all'interno dell'Amministrazione comunale le professionalità adeguate, provvederà a nominare periti di parte o esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo di nominativi acquisiti dagli ordini professionali.
3. L'autorizzazione ad avvalersi di tali figure dovrà essere disposta con apposita e motivata determina di affidamento di incarico per la quale dovrà essere apposto il visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 7



RICEZIONE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività di difesa dell'Amministrazione comunale, la notifica degli atti giudiziari che convergono l'Amministrazione Comunale in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale, avviene presso il Settore Tributi.

ART. 8

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA

1. Dal 1/1/2016, ai ricorsi in materia tributaria si applica l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro.
2. L'iter del procedimento di mediazione tributaria è disciplinato per come segue:
 - 2.1 L'avvio del procedimento avviene su istanza del contribuente, a seguito della notifica del ricorso reclamo;
 - 2.2 Entro 10 giorni dalla notifica e dall'acquisizione al protocollo dell'Ente, il ricorso/reclamo viene inserito nello scadenziario ed inviato alla Reges Spa in formato cartaceo o digitale;
 - 2.3 Entro 40 giorni dalla ricezione dei reclami, la Reges Spa procede:
 - 2.3.1 all'acquisizione degli stessi al proprio protocollo ed all'assegnazione ai singoli istruttori;
 - 2.3.2 alla verifica, con l'eventuale ausilio del responsabile del tributo, dei requisiti di ricevibilità e procedibilità, per poi passare alla valutazione della fondatezza dei motivi per i quali si chiede l'annullamento o la rettifica dell'atto;
 - 2.3.3 alla verifica, con l'ausilio del responsabile del tributo, della sussistenza dei presupposti per un eventuale proposta di mediazione, avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - 2.3.4 alla trasmissione all'Ente della relazione istruttoria, protocollata e firmata dall'istruttore e/o dal responsabile di settore della medesima Società, circostanziata e corredata di tutta la documentazione comprovante le ragioni dell'Ente (a scopo esemplificativo: prova avvenuta notifica dei provvedimenti, prova iscrizione a ruolo nei termini, documentazione catastale, copia avvisi di accertamento/pagamento, sopralluogo, simulazione della rettifica o annullamento della pretesa tributaria, relazione illustrativa per le aree fabbricabili, ecc.);
 - 2.4 Entro il termine di scadenza di 90 giorni decorrenti dalla notifica del reclamo, il responsabile della Macro-Area Contenzioso Tributario, con proprio provvedimento comunicato per posta elettronica certificata al ricorrente:
 - a) accoglie il reclamo/mediazione, cui consegue l'annullamento dell'atto impugnato a firma del responsabile del tributo;
 - b) accoglie parzialmente il reclamo, cui consegue l'annullamento parziale dell'atto impugnato a firma del responsabile del tributo;
 - c) accoglie la proposta di mediazione del ricorrente, cui consegue la rettifica dell'atto impugnato a firma del responsabile del tributo;
 - d) non accoglie né il reclamo né la mediazione e formula a sua volta una controproposta assegnando al ricorrente un termine per l'accettazione.
 - 2.5 In caso di accettazione della proposta da parte del ricorrente, l'atto viene inviato alla Reges Spa per l'aggiornamento della posizione del contribuente e per l'emissione del provvedimento finale da far sottoscrivere al responsabile del tributo.
 - 2.6 In caso di diniego o di mancata accettazione della proposta da parte del ricorrente, si attende l'eventuale deposito del ricorso in commissione tributaria.
 - 2.7 Nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni precedenti per la costituzione in giudizio, il responsabile della Macro-Area Contenzioso Tributario provvede all'elaborazione e deposito delle controdeduzioni per i ricorsi/reclami non definiti in fase di mediazione.
 - 2.8 Dopo la costituzione in giudizio dell'Ente, il responsabile della Macro-Area Contenzioso Tributario procede alla restituzione dei fascicoli per la conservazione alla Reges Spa.
3. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.



4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. E' istituito presso la Macro-Area Contenzioso Tributario un apposito registro, in cui sono repertorate, per ordine cronologico, le mediazioni definite e la cui tenuta è affidata alla gestione del responsabile della predetta Macro-Area.

ART. 9 CONCILIAZIONE

1. La Macro-Area Contenzioso Tributario si occupa anche della gestione delle procedure di conciliazione giudiziale di cui agli art. 48 (Conciliazione fuori udienza) e 48 bis (Conciliazione in udienza) del D. Lgs. n. 546/92.
2. L'avvio del procedimento può avvenire su istanza del ricorrente ovvero anche d'ufficio.
3. La conciliazione fuori udienza può avvenire fino all'udienza di trattazione del ricorso. In tal caso, se le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. In tal caso, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La conciliazione in udienza avviene a seguito di presentazione alla Commissione Tributaria di un'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. In caso di perfezionamento della conciliazione, sia fuori udienza che in udienza, nel corso del primo grado di giudizio, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge.
6. In caso di perfezionamento della conciliazione, sia fuori udienza che in udienza, nel corso del secondo grado di giudizio, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge.
7. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis del D.Lgs. 546/1992.
8. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il dirigente del Settore Tributi provvede all'iscrizione a ruolo (ovvero alla formazione e notifica dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910) delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
9. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
10. E' istituito presso la Macro-Area Contenzioso Tributario un apposito registro, in cui sono repertorate, per ordine cronologico, le conciliazioni definite fuori udienza e la cui tenuta è affidata alla gestione del responsabile della predetta Macro-Area.

ART. 10 COMPENSI PROFESSIONALI

1. In esecuzione dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 4, comma 3 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 5.10.2001 e dell'art. 20, commi 2 e 5, del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto, sottoscritto il 22/02/2010, ai dipendenti dell'Ente incaricati dell'attività di difesa dell'Amministrazione comunale dinanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali, spettano i compensi professionali per le spese di lite liquidate dalle predette Commissioni nelle sentenze favorevoli all'Ente.
2. Tali compensi specifici possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi che



in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dall'art.10, comma 3, del CCNL del 31.03.1999.

3. Le risorse di cui al comma 1, acquisite dall'ente ai sensi del richiamato art.15, comma 2 bis, al lordo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali, sono destinate all'incentivazione del personale e sono utilizzate per incrementare il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto ai sensi e secondo la disciplina degli artt.15 e 17 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modifiche (v. anche art.8, comma 1 CCNL del 5.10.2001 e art. 27 CCNL 14.9.2000 ed il fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti, sulla base di criteri volti a valorizzare, in via prioritaria ed in misura prevalente, quella dei soggetti che hanno svolto i singoli incarichi.

4. I suddetti criteri sono quelli disciplinati al successivo art. 13.

5. In caso di sentenza favorevole per l'Ente,

passata in giudicato e con condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente, la richiesta formale attivata a carico del debitore, conluma l'accertamento contabile delle somme dovute. Tale accertamento contabile realizza nello stesso momento e per gli stessi importi la concreta attivazione e comunicazione delle somme al Settore Risorse Umane per l'inserimento nei rispettivi fondi per il trattamento accessorio del personale (dirigente e funzionari) avente diritto.

6. Le somme incassate a titolo di spese di lite realizzano la neutralità della spesa e derogano al tetto del fondo per la contrattazione integrativa, come avviene per i compensi previsti per l'Avvocatura Civica.

ART. 11

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono attribuiti per le attività svolte dal dirigente e dai funzionari nei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali.

2. I compensi di cui al 1° comma spettano:

2.1 nei casi di sentenze favorevoli all'Ente, in misura corrispondente agli importi liquidati dalle Commissioni Tributarie a titolo di spese di lite, previo esperimento della procedura di recupero coattivo, ove necessario, a seguito di condanna della parte avversa;

2.2 nei casi di definizione transattiva delle controversie che prevedono le spese di lite a carico della controparte, nella misura indicata nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte all'Ente.

3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità decidente, avente natura e contenuti decisori (quali sentenza, ordinanza, decreto), in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per il Comune. A titolo meramente esemplificativo sono "sentenze favorevoli all'Ente":

a) le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;

b) le sentenze che dichiarano, a vantaggio dell'Ente, l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;

c) le ordinanze, i decreti o provvedimenti analoghi che definiscono fasi cautelari del giudizio in senso favorevole al Comune;

d) le sentenze, le ordinanze, i decreti o provvedimenti analoghi che dichiarano estinto il giudizio per rinuncia agli atti o inattività della parte avversaria.

4. Gli importi di cui al precedente comma 2 sono incamerati dall'Ente in apposito capitolo di entrata del bilancio di competenza, al quale viene correlato apposito capitolo di spesa, a destinazione vincolata, relativo a "CONTEZIOSO TRIBUTARIO: COMPENSI AL PERSONALE ART 15, C. 2 SEXIES, D.LGS. 546/92".

ART. 12

TEMPI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Alla quantificazione e liquidazione dei compensi professionali provvede trimestralmente, con apposita determinazione, il Dirigente del Settore Tributi.

2. La liquidazione dei compensi, debitamente comunicati al Settore Risorse Umane per lo stanziamento nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, avviene previa predisposizione di note specifiche redatte per ciascun giudizio, in cui si dovrà anche dare atto della reversale d'incasso delle spese liquidate e recuperate, che saranno imputate sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio dell'Ente di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

3. Quantificati gli importi delle spese liquidate e incassate nel modo indicato al precedente comma, i compensi vanno corrisposti al netto degli oneri assicurativi e previdenziali (c.d. "oneri riflessi"), la cui quota



a carico del datore di lavoro è compresa nelle medesime somme, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. I predetti compensi sono altresì corrisposti al netto dell'IRAP, che è anch'essa da ritenersi compresa nelle medesime somme liquidate giudizialmente. E' fatta salva, tuttavia, l'applicazione di un'eventuale normativa sopravvenuta o di una diversa interpretazione autentica delle parti e della stessa Corte dei Conti, alla quale l'Ente si adeguerà automaticamente.

5. Il compenso calcolato in base ai precedenti commi è liquidato con esclusione delle "spese vive" (marche, contributi unificati, notifiche, ecc.), la cui copertura viene assicurata nelle forme del fondo economale con la previsione di un adeguato stanziamento in apposito capitolo di bilancio.

6. La determinazione di cui al comma 1 viene trasmessa al Dirigente del Settore Risorse Umane, sia ai fini della quantificazione delle risorse dei fondi di cui al comma seguente, sia ai fini dell'elaborazione dei relativi mandati di pagamento.

7. Le risorse di cui all'articolo 10 confluiscono tra quelle finalizzate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 01.04.1999, nonché tra quelle finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'art. 26, comma 1, lett. e), del CCNL – Area della Dirigenza - del 23.12.1999. Le predette risorse sono previste nei rispettivi fondi solo a titolo figurativo, in quanto risultanti dalla sommatoria degli importi già inseriti nel capitolo di spesa di cui al 4° comma dell'articolo precedente.

8. La destinazione delle predette risorse è operata nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali e delle modalità disciplinate dal presente regolamento.

9. Per quanto riguarda la dirigenza, in sede di definizione, secondo le procedure della contrattazione decentrata integrativa, dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, deve essere anche disciplinata la correlazione tra la detta retribuzione di risultato e i compensi professionali oggetto del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del citato CCNL del 22.02.2010.

10. Per quanto concerne i dipendenti, in sede di definizione, secondo le procedure della contrattazione decentrata integrativa, dei criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) del citato CCNL del 01.04.1999, deve essere anche disciplinata la correlazione tra i compensi professionali oggetto del presente regolamento e la retribuzione di risultato degli eventuali incaricati di posizione organizzativa, di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999.

ART. 13

CRITERI DI RIPARTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi di cui agli artt. 10 e 11, spettanti a titolo di spese di lite liquidate e recuperate ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 546/1992, sono suddivise tra il dirigente, il responsabile della Macro-Area Contenzioso tributario, il responsabile del Servizio Contenzioso Tributario e il personale di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, delegato a rappresentare l'Ente e stare in giudizio nelle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo i seguenti criteri:

1.1 Il 25% del compenso spetta al dirigente o al responsabile della Macro-Area Contenzioso tributario ovvero al Funzionario delegato, che ha sottoscritto gli atti di causa (controdeduzioni, memorie illustrative, appelli, ecc.);

1.2 Il 25% del compenso spetta al personale che ha rappresentato l'Ente in udienza dinanzi alle Commissioni Tributarie;

1.3 Il 20% del compenso spetta al personale che ha predisposto e sottoscritto gli atti di recupero e riscossione delle spese liquidate giudizialmente (mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, preceduta da sollecito di pagamento);

1.4 Il restante 30% (oltre alle quote eventualmente non attribuite di cui ai punti precedenti) è suddiviso in parti uguali tra il personale del Settore Tributi assegnato alla gestione del Contenzioso Tributario.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano elementi negativi di valutazione del rendimento, sia pure determinata da legittimo impedimento, tali da incidere sulla ripartizione di cui sopra, il dirigente quantifica in termini percentuali la riduzione alla partecipazione al riparto, che dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati e alla gravità delle conseguenze sulla complessiva attività svolta. La



valutazione deve essere notificata al dipendente interessato che può entro 20 giorni fornire chiarimenti e/o giustificazioni.

ART. 14

CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER LA FISCALITÀ LOCALE E CONTENZIOSO

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale, Il Servizio Contenzioso Tributario può fornire assistenza fiscale e tributaria nonché assistenza in materia di contenzioso tributario con altri Enti Locali, previa stipula di apposita convenzione, con la quale siano stabiliti rapporti ed oneri delle parti, ivi compresi i compensi al personale impiegato nelle attività in convenzione.

ART. 15

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto/dovere del dirigente e dei funzionari preposti alla gestione del Contenzioso Tributario ed è finalizzato a consentire l'accrescimento delle loro conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione.

2. A tal fine, l'Amministrazione comunale assicura al competente Settore le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi/raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste e quant'altro.

3. L'Amministrazione comunale è l'esclusivo proprietario di ogni "strumento" di aggiornamento riconoscendo ai funzionari preposti il solo diritto d'uso.

ART. 16

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro dei funzionari preposti alla gestione del Contenzioso Tributario risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi e tiene conto della natura eminentemente professionale dell'attività e della necessaria autonomia degli stessi specie in funzione della partecipazione alle udienze in Commissione Tributaria.

2. In ogni caso i predetti funzionari, in quanto assoggettati alla disciplina generale del pubblico impiego, devono osservare l'orario di lavoro.

3. La rilevazione della presenza in servizio mediante il sistema automatizzato in uso nell'Amministrazione comunale, nei casi di oggettiva impossibilità, viene garantita con idonei sistemi alternativi individuati dal competente Dirigente.

ART. 17

POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art.43 del CCNL del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000 e dell'art.38 del CCNL del Personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto del 23.12.1999, il Comune assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti quelli che patrocinano legalmente l'Ente in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

2. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto dell'effettive capacità di spesa.

3. La garanzia assicurativa dovrà essere prestata per coprire la responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti o omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi dai predetti dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga ogni precedente situazione o regolamentazione della materia.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella normativa professionale tempo per tempo vigente.

